

Clausole contrattuali in materia di separazione funzionale

(per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori esterni affidati da AS Retigas S.r.l.)

Art. 1 Generalità

Le presenti *Clausole* sono predisposte dal Gestore Indipendente di AS Retigas S.r.l., in attuazione delle regole di separazione funzionale previste dalla deliberazione ARERA 296/2015/R/com, e costituiscono parte integrante e sostanziale dei rapporti contrattuali stipulati dalla stessa AS Retigas S.r.l., o per conto della stessa, con operatori economici esterni, per la provvista di beni, servizi e lavori.

In particolare, gli oneri, gli obblighi e le responsabilità che discendono dall'applicazione di dette clausole anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti, costituiscono parte degli oneri generali contrattualmente assunti dall'operatore economico e s'intendono compensati con i prezzi e/o corrispettivi delle prestazioni oggetto di fornitura.

Eventuali modifiche e/o deroghe alle clausole dovranno essere approvate dal Gestore Indipendente.

Art. 2 Definizioni

Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle presenti clausole contrattuali, si adottano le seguenti definizioni:

- **ARERA** - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA o Autorità), con funzioni di regolazione e di controllo dei settori in oggetto;
- **Committente** - è AS Retigas S.r.l., ovvero la Società Aimag S.p.A. che, sulla base di un contratto intercompany, agisce per conto della stessa in qualità di soggetto appaltante;
- **Gestore Indipendente** - organismo nominato da AS Retigas S.r.l. ai sensi dell'art. 7 del TIUF, delegato all'amministrazione delle attività di distribuzione e misura del gas naturale.
- **Fornitore** - è l'operatore economico - persona fisica o giuridica - alla quale la Committente affida l'approvvigionamento di beni, servizi o lavori;
- **Informazioni commercialmente sensibili (ICS)** – informazioni individuate dal Gestore Indipendente anche ai sensi dell'art. 18.2 del TIUF che possono fornire un vantaggio competitivo all'operatore commerciale che ne venisse a conoscenza in modo esclusivo e la cui divulgazione, secondo criteri discriminatori, è idonea ad alterare la concorrenza e la competizione tra gli operatori;
- **Rapporto contrattuale** - è l'accordo perfezionato mediante contratto o altro documento di acquisto sottoscritto dalla Committente e dal Fornitore.

- **TIUF** - Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione (unbundling) funzionale per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas (Allegato A Delibera ARERA 296/2015/R/com).

Art. 3 Rispetto delle finalità della separazione funzionale

3.1 - Il Fornitore è consapevole che AS Retigas S.r.l. è obbligata a rispettare le regole sulla separazione funzionale contenute nel Testo integrato unbundling funzionale (TIUF) approvato dall’ARERA con la deliberazione 296/2015/R/com. Tali regole, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, sono finalizzate a promuovere la concorrenza, l’efficienza e adeguati livelli di qualità nell’erogazione dei servizi.

In particolare, AS Retigas S.r.l., nello svolgimento delle attività di distribuzione e misura del gas naturale è obbligata a:

- a) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture connesse alle suddette attività di distribuzione;
- b) impedire discriminazioni nell’accesso e nell’uso delle informazioni commercialmente sensibili;
- c) impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i vari segmenti delle filiere del gas naturale.

3.2 - Il Fornitore è tenuto, per sé e per i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, a garantire che, nell’esecuzione delle prestazioni, non siano attuati comportamenti che possano pregiudicare le finalità e gli obblighi di separazione funzionale di cui al precedente comma. Il Fornitore è a conoscenza del fatto che il rispetto delle finalità della separazione funzionale e l’osservanza degli obblighi conseguenti hanno la massima importanza per l’esercizio delle attività svolte da AS Retigas S.r.l., e che la violazione di tali obblighi può comportare l’irrogazione di sanzioni da parte dell’ARERA.

3.3 - Qualora la condotta del Fornitore si ponga in contrasto con le finalità e gli obblighi di separazione funzionale derivanti dalla normativa emanata dall’ARERA, la Committente assegnerà al Fornitore, mediante comunicazione scritta, un termine di almeno 30 (trenta) giorni per cessare la condotta lesiva o adempiere gli obblighi, sempre che la violazione non abbia una gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto. Decorso inutilmente il termine assegnato dalla Committente, o qualora la violazione impedisca la prosecuzione del rapporto anche in via transitoria, la Committente avrà diritto di dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale, nei termini e modi previsti dalle condizioni generali che regolano il rapporto stesso, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti alla Committente in base al presente rapporto e alle norme applicabili.

3.4 - In caso di risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento del Fornitore, quest’ultimo non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l’anticipato scioglimento del rapporto.

Inoltre, a prescindere dall'avvenuta risoluzione del contratto, la Committente avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del Fornitore, compreso il rimborso degli importi pagati da AS Retigas S.r.l., per eventuali sanzioni irrogate dall'ARERA.

Art. 4 Obblighi di riservatezza

4.1 - Fermi restando i vincoli di riservatezza previsti dalle condizioni generali che regolano il presente rapporto contrattuale, il Fornitore s'impegna, per sé e per i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni relative alle attività di distribuzione e misura del gas naturale esercite da AS Retigas S.r.l., in particolare quelle commercialmente sensibili, di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali.

4.2 - Costituiscono *Informazioni Commercialmente Sensibili* (di seguito anche, Informazioni) i dati e le informazioni aventi rilevanza per finalità commerciali, la cui divulgazione secondo criteri discriminatori è idonea ad alterare la concorrenza e la competizione tra gli operatori. Le *Informazioni Commercialmente Sensibili* sono state preventivamente individuate dal Gestore Indipendente in un apposito elenco, allegato alle presenti clausole come "Allegato A". Detto elenco è soggetto a revisione da parte del Gestore Indipendente. La Committente comunicherà tempestivamente per iscritto al Fornitore eventuali modifiche intervenute nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale.

4.3 - In particolare, il Fornitore s'impegna a:

- a) garantire che i dati e le Informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell'interesse della Committente per le finalità inerenti all'esecuzione del presente rapporto;
- b) garantire che nessuna di tali Informazioni sia diffusa verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta della Committente;
- c) garantire che la diffusione delle Informazioni all'interno della sua azienda sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- d) fornire tempestivamente, a richiesta della Committente, l'elenco dei documenti, informazioni e dati acquisiti in qualunque modo durante l'esecuzione del rapporto contrattuale;
- e) comunicare tempestivamente, a richiesta della Committente, l'elenco del personale che, direttamente o indirettamente, svolge mansioni che comportano l'accesso alle Informazioni Commercialmente Sensibili;
- f) consentire alla Committente di verificare, in qualsiasi momento e dietro semplice richiesta, anche mediante accessi e ispezioni presso la sede del Fornitore, che i dati e le Informazioni siano gestiti in conformità alle disposizioni contrattuali;
- g) distruggere i documenti, le informazioni e i dati di cui sopra quando non siano più necessari per l'esecuzione delle prestazioni in essere e, in ogni caso, dopo la cessazione del rapporto contrattuale, dandone tempestiva comunicazione per iscritto alla Committente.

4.4 - Il presente obbligo di riservatezza vincolerà il Fornitore, i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, per tutta la durata del rapporto contrattuale e per i 2 (due) anni successivi alla data della sua cessazione, per qualunque causa essa sia avvenuta, salvo che la comunicazione dei dati sia prescritta per ordine dell'autorità giudiziaria o di altre autorità competenti. In tal caso, il Fornitore sarà tenuto a darne preventiva notizia alla Committente, in modo da evitare o limitare eventuali pregiudizi all'attività di quest'ultima.

4.5 - In caso di violazione dell'obbligo di riservatezza, la Committente assegnerà al Fornitore, mediante comunicazione scritta, un termine minimo di 30 (trenta) giorni per far cessare la violazione. Decorso inutilmente il termine assegnato dalla Committente, senza che il Fornitore abbia cessato la condotta lesiva della riservatezza delle informazioni, la Committente potrà dichiarare risolto il rapporto contrattuale, nei termini e modi previsti dalle condizioni generali che regolano il rapporto stesso, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti alla Committente in base al presente rapporto ed alle norme applicabili. In caso di risoluzione del rapporto contrattuale, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l'anticipato scioglimento del rapporto.

4.6 - In presenza della violazione degli obblighi di riservatezza, a prescindere dalla risoluzione del contratto, la Committente avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento del Fornitore, compreso il rimborso degli importi pagati da AS Retigas S.r.l. per le sanzioni irrogate da ARERA o da altre autorità di vigilanza.

Art. 5 Richiesta di informazioni, verifiche ed ispezioni

5.1 - Il Fornitore è a conoscenza del fatto che AS Retigas S.r.l. ha istituito un Gestore Indipendente, delegato all'amministrazione delle attività di distribuzione e misura del gas naturale. Il Gestore Indipendente, per espressa previsione normativa, è tenuto a verificare e garantire il rispetto degli obblighi di separazione funzionale e l'osservanza delle misure attuative adottate nella gestione delle suddette attività.

5.2 - In qualsiasi momento dello svolgimento del rapporto, pertanto, la Committente potrà richiedere al Fornitore la comunicazione di dati e informazioni e, con un congruo termine di preavviso, l'eventuale predisposizione di report e/o una relazione, sull'andamento e sui livelli qualitativi delle prestazioni affidate al Fornitore stesso.

5.3 - Inoltre, la Committente avrà diritto di eseguire verifiche e ispezioni sia presso le proprie sedi, ovvero in disponibilità, durante l'esecuzione delle prestazioni da parte del personale del Fornitore, nonché dei suoi consulenti e subfornitori, sia presso l'azienda del Fornitore medesimo, al fine di accertare il rispetto e l'osservanza di quanto stabilito al precedente comma 5.1. Le verifiche e le ispezioni potranno essere condotte dalla Committente in qualunque momento nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, anche avvalendosi di terzi incaricati. Qualora le verifiche avvengano presso la sede del Fornitore, la Committente dovrà comunicare la data della visita per iscritto, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, e l'accesso dovrà essere eseguito durante il normale orario di lavoro.

5.4 - Il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione affinché il personale incaricato dalla Committente possa portare a termine nel modo più efficiente le verifiche e le ispezioni e, in particolare, sarà obbligato a:

- a) fornire qualsiasi informazione in merito ai modi di svolgimento delle prestazioni affidate;
- b) esibire e fornire copia di tutta la documentazione attinente alle prestazioni; qualora non fosse possibile esibire o produrre copia della documentazione richiesta nel corso della verifica, il Fornitore dovrà soddisfare le richieste della Committente entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di verifica;
- c) consentire alla Committente di formulare domande al personale del Fornitore addetto allo svolgimento delle prestazioni.

Le verifiche e le ispezioni saranno condotte in contraddittorio tra le parti, le quali redigeranno un verbale delle operazioni compiute.

5.5 - Qualora il Fornitore:

- a) non trasmetta i dati e le informazioni richieste;
- b) non predisponga i report e la relazione sull'andamento e sui livelli qualitativi delle prestazioni, senza indicare validi motivi;
- c) non permetta alla Committente di compiere le verifiche e le ispezioni;

o nel caso in cui:

- d) le informazioni ricevute o i controlli e le verifiche effettuate evidenzino la violazione delle regole di separazione funzionale;

la Committente assegnerà al Fornitore un termine massimo di 30 (trenta) giorni per adempiere i suddetti obblighi d'informazione o consentire alla Committente i dovuti controlli, o per eliminare le violazioni riscontrate. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Committente avrà diritto di dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale, nei termini e modi previsti dalle condizioni generali che regolano il rapporto stesso, e/o di richiedere il risarcimento dei danni subiti. In caso di risoluzione del rapporto contrattuale, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l'anticipato scioglimento del rapporto.

Art. 6 Penali

6.1 - Fermi restando tutti i diritti e le azioni stabiliti dal presente rapporto contrattuale o dalla legge, in caso di accertata violazione dell'obbligo di riservatezza di cui al precedente art. 4, in particolare sulle *Informazioni Commercialmente Sensibili*, la Committente avrà la facoltà di applicare nei confronti del

Fornitore una penale pari al 2,5% del valore del corrispettivo contrattuale, con un importo minimo di Euro 5.000,00 (cinquemila).

6.2 - In caso di pluralità di violazioni la Committente potrà cumulare più penali. Resta inteso che le penali, cumulativamente considerate, non potranno superare l'importo massimo del 10% del corrispettivo contrattuale.

6.3 - La Committente contesterà per iscritto al Fornitore l'applicazione delle penali, il cui ammontare sarà detratto dalle somme dovute al Fornitore a titolo di corrispettivo per le prestazioni contrattuali svolte, oppure richiesto direttamente al Fornitore.

6.4 - L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Committente di ottenere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento dei maggiori danni subiti per effetto della condotta del Fornitore, quando ne ricorrano i presupposti. L'ammontare del risarcimento dei danni non potrà comunque essere superiore al valore del corrispettivo contrattuale.

Allegato A - Elenco delle *Informazioni Commercialmente Sensibili*.